



Banca Popolare di Spoleto

Gruppo Banco Desio

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale 06049 Spoleto (PG)
Piazza Pianciani - Cod. Fisc., Part. IVA e n. Iscr. al Reg.
delle Imprese di Perugia 01959720549 - C.C.I.A.A. di
Perugia REA n. 170173, soggetta a direzione e
coordinamento di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
Iscritta al n. 51342 dell'Albo delle Banche tenuto dalla
Banca d'Italia - Capitale Sociale € 315.096.731.98, i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Aderente al Fondo Nazionale di
Garanzia ex art. 59 D. Lgs. N.
58/1998, iscritta all'Albo delle
Banche al cod. ABI n. 5704/2 ed
appartenente al Gruppo Bancario
Banco di Desio e della Brianza,
iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari al n. 3440/5 - codice
BIC/SWIFT: BPSPT31XXX

**ACCORDO ABI – COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA
RICOSTRUZIONE “SISMA 2016”, PER LA RIDEFINIZIONE DEI PIANI DI AMMORTAMENTO
DEI FINANZIAMENTI SOSPESI AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 6 DEL D.L. 30 DICEMBRE
2016, N. 244, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2017, N. 19**

Informiamo la clientela interessata dell'intervenuta sottoscrizione del protocollo d'intesa, previsto dal Collegato Fiscale alla Legge di Stabilità 2017 (legge n. 172/2017) (di seguito anche “Protocollo”), per la sospensione delle rate di rimborso dei mutui sugli edifici inagibili nell'area del Centro Italia colpita dagli eventi sismici del 2016 e 2017, da parte del Commissario per la ricostruzione e il direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI). Tale accordo si riferisce alla proroga fino al 31 dicembre 2018 della sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, sia per i proprietari di prime case distrutte dagli eventi sismici, sia per gli edifici inagibili destinati ad attività produttiva. Per gli immobili all'interno delle zone rosse, il termine è posticipato al 31 dicembre 2020.

Tra i punti qualificanti dell'accordo:

- il prolungamento del periodo del rimborso del mutuo per un intervallo di tempo pari alla sospensione;
- l'applicazione di un tasso di interesse per le rate sospese sulla base di quanto previsto dal contratto;
- il divieto per la banca di chiedere al debitore il pagamento delle rate sospese in un'unica soluzione alla ripresa del piano di ammortamento;
- nel caso il soggetto finanziato abbia deciso di sospendere il pagamento della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione oltre a quelli già pagati in tale periodo.

In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi maturati nel periodo di interruzione sono calcolati sulla parte non rimborsata del finanziamento.